



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 4

MOZIONE DI INDIRIZZO IN MERITO A “ESITO DEL 1° GRADO DELLA CAUSA TRA IL
COMUNE DI CUNEO E LA TETTOIA VINAJ SRL” PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
COMUNALI ARMELLINI PAOLO E BOSELLI GIANCARLO (INDIPENDENTI), STURLESE
UGO E TOSELLI LUCIANA (CUNEO PER I BENI COMUNI) E BONGIOVANNI CLAUDIO
(CUNEO MIA) –

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- è stata depositata sentenza del Tribunale di Cuneo Sezione Civile in merito alla vicenda Tettoia Vinaj Srl, riguardante sia l'azione di risoluzione contrattuale per inadempimento, sia la richiesta di pagamento dei canoni non corrisposti, ossia di adempimento;
- il Comune di Cuneo ha chiesto al Tribunale:
 - di accertare il grave inadempimento della società Tettoia Vinaj Srl, in relazione alle obbligazioni assunte e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 11/7/2014;
 - di condannare Tettoia Vinaj Srl alla restituzione dell'unità immobiliare di proprietà comunale;
 - di condannare la Tettoia Vinaj Srl al pagamento degli importi dei canoni scaduti e degli oneri per la monetizzazione dei parcheggi, oltre l'indennizzo, e i canoni successivamente maturati;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- la sentenza del Tribunale ha accolto la domanda proposta dal Comune, dichiarando risolto il contratto per gravi inadempimenti, con la condanna della tettoia Vinaj Srl al rilascio "immediato", in favore dello stesso, dell'unità immobiliare tettoia Vinaj libera da persone e sgombera da cose";
- la domanda del Comune di condanna del pagamento dei canoni scaduti (dal 10/07/2015 al 30/06/2021), oltre ai canoni che matureranno sino alla pronuncia di risoluzione dello stesso contratto, è stata dichiarata "inammissibile", come altrettanto "inammissibile" la domanda del Comune di condanna al pagamento degli importi a titolo di oneri per la monetizzazione dei parcheggi, con riferimento a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., che per la praticità viene integralmente trascritto:

"Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1° co.)

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione (2° co.)

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può adempiere la propria obbligazione (3° co.)"

CONSIDERATO CHE

le domande proposte dal Comune non appaiono coerenti con quanto stabilisce l'art. 1453 c.c. e neppure appare sensato interporre appello contro la sentenza *de qua*, che potrebbe comportare spese legali e costi ulteriori a carico della Civica Amministrazione;

IMPEGNA LA SINDACA

a riunire la/le competente/i Commissione/i Consiliare/i permanente/i per:

- valutare l'esito del giudizio di 1° grado, con particolare riguardo alle sentenziali inammissibilità delle domande;
- individuare le iniziative da assumere per far sì che la Civica Amministrazione possa non perdere i canoni scaduti (dal 10/07/2015 al 30/06/2021), oltre ai canoni che matureranno sino alla pronuncia di risoluzione del contratto stipulato tra le parti, e gli importi a titolo di oneri per la monetizzazione dei parcheggi.